

Pubblicato il 22/11/2018

Sent. n. 1730/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2017, proposto da Pierluigi Romanato, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Maggi, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Tolomeo in Lecce, via G. Oberdan;

contro

Comune di Cisternino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marili' Convertini, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pacifico Nichil in Lecce, viale G. Leopardi 151;

per l'annullamento

a) Della nota prot. n. 54 del 15.04.2016 con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cisternino, rilevato lo stato rustico dell'immobile (privo di pavimentazione, infissi e impianti tecnologici), ordinava la sospensione dei lavori;

b) della nota prot. n. 9646 del 7.6.2016, notificata il 21.06.2016 e conosciuta in data 24.06.2016, con cui lo stesso Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cisternino rigettava la S.C.I.A. in sanatoria ritualmente presentata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cisternino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato in data 20.09.2016, il sig. Romanato ha proposto ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato avverso gli atti in epigrafe richiamati, con i quali è stata disposta la sospensione dei lavori di ampliamento ad una "lamia", nonché respinta la s.c.i.a in sanatoria ai sensi dell'art.37 c.4 del DPR 380/2001, presentata dal ricorrente per la manutenzione straordinaria di una lamia esistente. Il Comune di Cisternino, ricevuto il ricorso in data 23.09.2016, ha proposto atto di opposizione notificato all'odierno ricorrente in data 21.11.2016, a mezzo del quale è stata richiesta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Con atto di costituzione del 18.1.2017 il ricorrente ha poi trasposto in sede giurisdizionale il ricorso citato rassegnando le censure di seguito sintetizzate:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA URBANISTICA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 380/2001; VIOLAZIONE

E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 1150/1942 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 241/90 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LETT. E.6 D.P.R. 380/01; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 37 D.P.R. 380/01; ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO; CARENZA ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L.241/90 E SS.MM.II. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. OMESSA INDICAZIONE DATA – ENTITA' ABUSO. ULTERIORI VIZI DI LEGITTIMITA'.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cisternino eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Nella pubblica udienza del 24 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Va, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso con riferimento alla impugnativa rivolta verso l'ordine di sospensione dei lavori del 14.5.2018, atteso che tale provvedimento, al momento della proposizione del ricorso (20.09.2016) era divenuto inefficace per effetto l'art.27 comma 3 del DPR 380/2001 (il quale prevede che l'ordine di sospensione dei lavori abbia effetto solo fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da notificare entro 45 giorni).

Il ricorrente sostiene l'illegittimità dei provvedimenti sostenendo che spetterebbe all'amministrazione di provare l'epoca di costruzione dell'immobile, avendola fornita attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà.

Secondo consolidati principi giurisprudenziali, viene posto in capo al proprietario (o al responsabile dell'abuso) assoggettato a provvedimenti sanzionatori o all'ingiunzione di demolizione l'onere di provare il carattere risalente del manufatto, della cui demolizione si tratta, con riferimento a epoca anteriore alla c. d. legge "ponte" n. 761 del 1967, con la quale l'obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano.

Se è pur vero che viene ammesso, secondo altra opinione giurisprudenziale, un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967 elementi non implausibili e, dall'altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, o con variazioni essenziali sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 32 e 10 del d.P.R. n. 327 del 2001, nella fattispecie gli elementi posti a sostegno dal ricorrente non risultano sufficienti a suffragare la tesi dallo stesso sostenuta.

Ed invero:

-l'atto di compravendita del 2015, che ha trasferito la proprietà di "un vano, accessori, attinenza scoperta, terreno pertinenziale", da un lato, non specifica l'esatta conformazione dell'immobile, sì da dare contezza dell'esistenza dell'ampliamento della lamia rilevato dall'A.C. e, dall'altro, è un atto comunque successivo al 1967 e quindi non comprovante l'epoca di realizzazione dell'abuso;

-anche l'accatastamento dell'immobile eseguito nel 2015, oltre a non comprovare la realizzazione dell'immobile nella sua attuale conformazione prima del 1967, non è un atto rilevante dal punto di vista edilizio;

-la dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dalla venditrice è del tutto generica omettendo di dichiarare la esatta conformazione dei luoghi, limitandosi a rilevare la consistenza di un immobile composto da un vano e accessori;

-le foto esibite in giudizio evidenziano che l'immobile è composto almeno da due ampi vani, di cui quello costruito in adiacenza alla lamia, risulta di epoca più recente;

-come risulta dal provvedimento impugnato, dalla consultazione dell'aerofotogrammetrico del 1977 e del 1999, delle ortofoto on-line consultabili sul sito sit.puglia annate 2006-2011 e google earth 2013-2015 si evince che l'immobile alle rispettive date non aveva la consistenza rappresentata dagli elaborati grafici allegati alla pratica, risultando di volume inferiore e privo della porzione di volume composte da "due ambienti utilizzati a deposito con muratura in tufo e blocchi di c.a... come descritta nella relazione tecnica allegata alla scia in oggetto" ;

- tali circostanze non sono state efficacemente smentite dal ricorrente mediante la produzione di atti e/o aerofotogrammetrie anteriori al periodo preso in considerazione dall'A.C.

Le considerazioni suindicate comportano la legittimità dell'impugnato diniego di s.c.i.a. in sanatoria ai sensi dell'art.37 comma 4 del DPR 380/2001, presentata dal ricorrente per la manutenzione straordinaria dell'immobile, dato che la stessa avrebbe presupposto la conformità edilizia dell'immobile oggetto di intervento.

Quanto alla necessità del preavviso di rigetto, deve rilevarsi che, data la natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività - che non è istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, ma è dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge - è da escludersi che l'autorità procedente debba comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 prima dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori (cfr. T.A.R. Catanzaro (Calabria), sez. II, 5 marzo 2015, n. 478, Consiglio di Stato, sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3112, 14 aprile 2014, n. 1800 e 25 gennaio 2013, n. 489).

Infine, il diniego impugnato risulta sufficientemente motivato e istruito e dunque resiste alle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (in ragione della peculiarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile quanto all'ordine di sospensione di cui in epigrafe, lo rigetta quanto alla nota prot. n. 9646 del 7.6.2016, notificata il 21.06.2016.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO